NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

# Art. 15

## Cambiamento delle generalità. Rinvio

Nell'ambito dello speciale programma di protezione puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il cambiamento delle generalita', garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione. 2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni

Versione in vigore dal 25 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 4

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia |
| Estremi | Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 |
| Capo | II — Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-15-cambiamento-delle-generalita-rinvio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it